



DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA: L'ENTE NON RISPONDE PER IL REATO COMMESSO PRIMA DEL D.L. 124/2019

La Cassazione, Terza Sezione Penale, con **sentenza n. 41582** depositata il 16 novembre 2021, ha ribadito il noto principio di **irretroattività della pena** valido anche per gli enti in forza del quale deve ritenersi **esclusa la responsabilità** di una società ai sensi del D.Lgs. 231 del 2001 **qualora il reato venga commesso prima della sua introduzione nel D.Lgs. 231 del 2001**.

Il caso: dal reato di truffa al reato di dichiarazione fraudolenta

Nel caso *de quo*, i giudici di merito avevano ritenuto responsabile una società per il reato commesso da un dipendente nell'interesse e a vantaggio della società qualificandolo come "tentata truffa aggravata a danno dello Stato" (di cui all'art. 640, secondo comma c.p.).

La condotta contestata, però, era connotata da elementi di specificità propri dei reati tributari: l'autore del reato, infatti, aveva effettuato **un'annotazione mendace su di una fattura indicando un importo "IVA versata" superiore a quello reale**.

Non solo: tale annotazione veniva **riportata nella dichiarazione fiscale prodromica all'ottenimento del rimborso della somma evasa, indicata fittiziamente come versata**.

Diversamente da quanto sostenuto dai giudici di merito circa la commissione del reato di tentata truffa aggravata a danno dello Stato, la Corte di Cassazione:

- ha ritenuto che la condotta del dipendente fosse sussumibile alla fattispecie di reato Dichiarazione fraudolenta commessa tramite l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, di cui all'art. 2 del D.Lgs. 74/2000.
- ha ribadito l'applicazione del **principio di specialità** tra le fattispecie penali tributarie in materia di frode fiscale e il delitto di truffa aggravata in danno dello Stato affermato dalla Cassazione a Sezioni Unite (Cass., SS. UU. N. 1235/2011) in forza del quale la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito o salvo che non emergano ulteriori condotte configuranti diverse fattispecie di reato.

Il punto: l'art. 2 del Decreto Legislativo 231/2001

Dopo aver riqualificato la fattispecie di reato, la Corte di Cassazione ha evidenziato che al momento della commissione del reato di dichiarazione fraudolenta commessa tramite l'utilizzo di fatture inesistenti, lo stesso

non rientrava nel novero dei reati presupposto di cui al D. Lgs. 231 del 2001 e pertanto **la società non può essere ritenuta responsabile in conformità a quanto previsto dall'art. 2 del medesimo decreto.**

Giova, infatti ricordare che ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 231 del 2001 *«L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto»*

* . * . *

Area di attività: *Compliance 231*



Contatti:

Avv. Maria Luisa Muserra mlmuserra@rinaldilawf.com



Avv. Sofia Zuffi szuffi@rinaldilawf.com

La presente news ha scopi meramente informativi e non può essere intesa quale consulenza legale o volta a fornire un parere legale.